

*emanata dal Governo il 5 settembre 1995*

*sulla base dell'art. 6 della legge sulle scuole dell'infanzia del 17 maggio 1992<sup>1</sup>, dell'art. 9 della legge scolastica del 26 novembre 2000<sup>2</sup> e dell'art. 5 della legge sugli anticappati del 18 febbraio 1979<sup>3</sup>*

## **I. Generalità**

### **Art. 1 Sfera di validità**

<sup>1</sup> Sono soggetti al servizio dentistico scolastico i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola popolare e la scuola speciale per tutta la durata dell'obbligo scolastico.

<sup>2</sup> Nelle scuole dell'infanzia private e nelle scuole private gli obblighi assegnati dalla presente ordinanza sono assunti dai responsabili degli stessi istituti.

### **Art. 2 Parità dei sessi**

Denominazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente ordinanza si riferiscono ad entrambi i sessi, nella misura in cui il senso dell'ordinanza non indichi altrimenti.

### **Art. 3 Compiti**

Il servizio dentistico nelle scuole provvede:

- a) a spiegare il giusto modo di nutrirsi e di curare i denti,
- b) a effettuare azioni di profilassi;
- c) al minuzioso controllo della dentatura compresa la radiografia delle ali del morso (bite wings) nelle ultime classi;
- d) alla cura odontoiatrica secondo le direttive dell'Ordine dei dentisti grigioni, fatta eccezione per il trattamento mascellare-ortopedico.

## **II. Organizzazione**

### **Art. 4<sup>4</sup> Commissione cantonale**

Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità istituisce una commissione consultiva incaricata d'introdurre e di sorvegliare il servizio dentistico nelle scuole e di pronunciarsi su questioni tecniche.

### **Art. 5 Competenza**

<sup>1</sup> Gli organi competenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole decidono l'organizzazione del servizio dentistico nelle scuole. Essi possono delegare l'incarico alla commissione della scuola dell'infanzia e al consiglio scolastico, a una speciale commissione o a un'istituzione di utilità pubblica.

<sup>2</sup> Gli organi competenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole designano uno o più dentisti scolastici e assegnano loro, mediante un contratto, il servizio dentistico nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole. I responsabili degli istituti possono gestire una propria clinica dentistica della scuola.

### **Art. 6 Collaboratori del servizio dentistico nelle scuole**

<sup>1</sup> Di regola per ogni scuola dell'infanzia rispettivamente scuola occorre designare almeno un'educatrice per la scuola dell'infanzia rispettivamente una maestra quale collaboratore del servizio dentistico nelle scuole.

<sup>2</sup> <sup>5</sup> Il collaboratore provvede che, secondo le direttive del dentista scolastico o del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, venga spiegato ai bambini della scuola dell'infanzia rispettivamente della scuola a lui assegnata il giusto modo di nutrirsi e di curarsi i denti, organizza le visite di controllo accordandosi con il dentista scolastico e presenta agli organi competenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole un rapporto in merito all'esecuzione del servizio dentistico nelle scuole.

### **Art. 7 Libretto del servizio dentistico**

<sup>1</sup> In occasione della sua ammissione alla scuola dell'infanzia rispettivamente alla scuola ogni bambino riceve un libretto del servizio dentistico, in cui vanno iscritte le visite di controllo e le cure dentarie fatte.

<sup>2</sup> Il libretto del servizio dentistico nelle scuole può essere ritirato presso la casa editrice cantonale per testi didattici.

### **III. Esecuzione**

#### **Art. 8 Visita di controllo**

<sup>1</sup> Il dentista scolastico esegue il controllo della dentatura degli allievi una volta all'anno. La visita è obbligatoria.

<sup>2</sup> <sup>6</sup> Gli organi competenti delle scuole possono permettere ai genitori di far effettuare a proprie spese la visita obbligatoria di controllo ad opera del dentista privato. L'ente responsabile in questo caso deve garantire che la visita annuale abbia luogo entro la fine dell'anno scolastico.

<sup>3</sup> <sup>7</sup> Nella scuola dell'infanzia la visita di controllo avviene nell'anno che precede l'ammissione alla scuola. La visita di controllo è obbligatoria per quei bambini che durante la frequenza della scuola dell'infanzia non si sono sottoposti a una visita dentistica privatamente.

#### **Art. 9 Cura**

<sup>1</sup> Prima di iniziare una cura occorre chiedere il consenso dei rappresentanti legali dello scolaro, che a richiesta devono essere informati dei costi della cura.

<sup>2</sup> I rappresentanti legali hanno facoltà di far curare i bambini da un dentista di propria scelta.

#### **Art. 10 Tariffa**

Il dentista scolastico è retribuito per le sue prestazioni secondo la tariffa per dentisti scolastici della Società svizzera dei medici-dentisti. La stessa tariffa è applicata dalle cliniche dentistiche delle scuole per il calcolo delle quote dovute dai genitori.

#### **Art. 11 Spiegazioni sulla profilassi**

Il dentista scolastico provvede a spiegare ai genitori, al corpo insegnante e agli scolari le infermità dei denti, le loro cause e conseguenze e la possibilità di prevenirle.

### **VI. Finanziamento**

#### **Art. 12 Contributi alle spese**

<sup>1</sup> Le spese per le visite di controllo obbligatorie vanno a carico dei responsabili degli istituti scolastici.

<sup>2</sup> Le spese per le cure dentistiche sono a carico dei genitori. I responsabili degli istituti scolastici possono intervenire con sussidi nella misura in cui il trattamento sia stato effettuato dal dentista scolastico.

#### **Art. 13 Fatturazione**

Il dentista scolastico, al più tardi alla fine dell'anno scolastico, emette al competente servizio una fattura in cui figurano separatamente le visite di controllo e le cure. Gli organizzatori del servizio dentistico nelle scuole provvedono alla riscossione della quota parte dei genitori. Le spese non recuperabili sono a carico degli organizzatori.

#### **Art. 14 Profilassi**

Il Cantone può assumersi del tutto o in parte le spese delle azioni profilattiche speciali condotte su sua iniziativa.

#### **Art. 15 <sup>8</sup> Regolamenti, contratti**

I responsabili dell'istituto scolastico sono tenuti a consegnare all'Ufficio dell'igiene pubblica una copia dei regolamenti circa il servizio dentistico nelle scuole e dei contratti stipulati con i dentisti scolastici.

### **V. Disposizioni finali**

#### **Art. 16 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995 e viene applicata per la prima volta nell'anno di scuola dell'infanzia rispettivamente scolastico 1995/96.

<sup>2</sup> L'ordinanza del 18 dicembre 1990 <sup>9</sup> concernente il servizio dentistico nelle scuole è pertanto abrogata.

#### **Note finali**

1 CSC 420.500

2 CSC 421.000

3 CSC 440.000

- 4 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4286; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 5 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4286; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 6 Testo giusta DG del 21 mag. 2002
- 7 Introduzione giusta DG del 21 mag. 2002
- 8 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4286; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 9 AGS 1990, 2429 e AGS 1991, 2485